



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'articolo 1 istituisce il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e il Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.38 del 15 febbraio 2021, recante “Nomina dei Ministri”, con il quale la Prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 (conv. con modif. dalla legge 8 novembre 2013, n. 128), recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in particolare l’art. 19, commi 4 e 5, i quali prevedono che la ripartizione delle risorse avvenga sulla base di criteri definiti con decreto ministeriale sentiti gli enti locali finanziatori “tenendo conto anche della spesa di ciascun Istituto nel corso dell’ultimo triennio e del numero di unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell’alta formazione, artistica, musicale e coreutica”;

VISTO l’art. 1, co. 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha stabilito in 5 milioni di euro lo stanziamento di cui all’art. 19, co. 4, del citato decreto legge n. 104/2013;

VISTO il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (conv. con modif. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), e in particolare l’art. 22-*bis* relativo ai processi di statizzazione e razionalizzazione, fra l’altro, degli istituti superiori di studi musicali non statali, provvedendo a stanziare le relative risorse;

VISTO il d.m. 23 novembre 2020 (prot. n. 863), relativo ai criteri di ripartizione delle risorse destinate agli Issm non statali per l’anno 2020 (capitolo 1781);



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178, recante l'approvazione del "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 recante la "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023";

VISTO lo stanziamento disponibile sul capitolo 1781 piano gestionale 1 "*Contributi agli Istituti superiori di studi musicali non statali*" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2021 pari ad € 3.460.000;

VISTI l'art. 100, co. 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), con cui è stato istituito uno specifico fondo per fare fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, come integrato per l'anno 2021 dall'art. 1, co. 525, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, e il d.m. 25 giugno 2021 (prot. n. 734), recante definizione dei criteri di riparto del predetto fondo, tra cui l'importo di € 470.000 destinato al capitolo 1781;

VISTI l'art. 60, co. 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con modif. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), con cui è stato istituito uno specifico fondo in considerazione dei disagi determinati dalla crisi epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire l'attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonché di azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento e il d.m. 30 giugno 2021 (prot. n. 752) recante definizione dei criteri di riparto del predetto fondo, tra cui l'importo di € 650.000 destinato al capitolo 1781;

VISTO lo stanziamento disponibile sul capitolo 1781 piano gestionale 2 "*Somme destinate a misure straordinarie di sicurezza delle sedi, ecc. e iniziative a sostegni degli studenti*" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2021 pari ad € 1.120.000;

CONSIDERATO che sono tuttora in corso le procedure finalizzate alla statizzazione dei sopraindicati Issm non statali secondo la disciplina prevista ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 febbraio 2019 (prot. n. 121), ai sensi dell'art. 22-bis, co. 2, del citato decreto legge n. 50/2017;

RITENUTO di definire, nelle more del completamento del processo di statizzazione, i criteri di riparto delle sopraindicate risorse per il corrente esercizio finanziario da destinare agli Issm non statali;

CONSIDERATO che l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste non ha presentato l'istanza di statizzazione e non è pertanto destinatario delle relative risorse;



Al Ministro dell'università e della ricerca

RITENUTO di confermare per il predetto Istituto l'assegnazione già disposta per l'anno 2020 con il d.m. 23 novembre 2020 (prot.n. 863);

SENTITE ai sensi del ridetto art. 19, co. 5, del decreto legge n. 104/2013, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione province d'Italia (nota del 22 novembre 2021, prot. n. 47);

DECRETA

Art. 1

1. L'importo dello stanziamento di cui al capitolo 1781 piano gestionale 1 "*Contributi agli Istituti superiori di studi musicali non statali*" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2021 pari ad € 3.460.000 è assegnato agli Istituti superiori di studi musicali non statali secondo i seguenti criteri:

- a) € 3.060.000 sono ripartiti attribuendo a ciascun istituto, con esclusione dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste, una quota proporzionale all'assegnazione disposta nell'anno 2020, con il d.m.23 novembre 2020 (prot.n. 863);
- b) € 400.000 sono assegnati all'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste.

2. L'importo dello stanziamento di cui al capitolo 1781 piano gestionale 2 "*Somme destinate a misure straordinarie di sicurezza delle sedi, ecc. e iniziative a sostegni degli studenti*" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2021 pari ad € 1.120.000 risulta assegnato agli Istituti superiori di studi musicali non statali nel seguente modo:

- a) € 470.000 per le finalità di cui all'art. 100, co. 1, del decreto legge 18/2020 (conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), come integrato per l'anno 2021 dall'art. 1, co. 525, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, secondo i criteri definiti dal d.m. 25 giugno 2021 (prot. n. 734);
- b) € 650.000 per le finalità di cui all'art. 60, co. 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con modif. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), secondo i criteri definiti dal d.m. 30 giugno 2021 (prot. n. 752).

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa